

SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 09/10/2019, n. 51233

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI	Maria	-	Presidente	-
Dott. TUDINO	A.	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCORDAMAGLIA	Irene	-	Consigliere	-
Dott. MOROSINI	Elisabetta	-	Consigliere	-
Dott. RICCARDI	Giuseppe	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE ASSISE
APPELLO di

BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO
ALESSANDRINA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore

CORASANITI GIUSEPPE;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio;

uditi i difensori:

L'avvocato Poggi Longostrevi per le PPCC deposita conclusioni, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese anche per conto dell'avvocato Folli che oggi sostituisce. L'avvocato Berni per il ricorrente per l'accoglimento del ricorso e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato la decisione della Corte d'Assise di Parma del 19 dicembre 2017, che ha affermato la responsabilità penale di S.G. in ordine all'omicidio preterintenzionale del fratello, S.L., aggravato dal vincolo di parentela, oltre statuizioni accessorie.

2. I fatti oggetto di contestazione riguardano il decesso, il (OMISSIS), di S.L., intervenuto in seguito all'aggressione subita dal medesimo lo stesso giorno quando, nel corso di una discussione intercorsa con il fratello G. nella casa familiare, il primo era stato colpito con ceffoni al volto.

2.1. Gli accertamenti medico - legali eseguiti in seguito all'autopsia, avevano ricondotto il decesso ad una insufficienza cardiaca acuta, conseguente ad un grave quadro ipossico ed ipossiémico determinatosi in seguito alla frattura delle ossa nasali che, in ragione della conseguente caduta, aveva prodotto una reazione infiammatoria ed emorragica delle vie aeree superiori, che aveva provocato la sommersione interna delle stesse.

Da siffatta sommersione erano derivati perdita di coscienza e di tono muscolare che, in uno allo stato di ebbrezza e alla posizione supina assunta dalla vittima, avevano prodotto la caduta posteriore della lingua e l'ostruzione delle vie respiratorie, determinando la morte di S.L..

2.2. Le indagini avevano consentito di accertare come la vittima avesse avuto un diverbio con il fratello G. - con il quale gestiva l'azienda familiare - verosimilmente determinato da tensioni conseguenti alla condizione di alcolista

della persona offesa, nella casa familiare, alla presenza della madre O.N., all'esito del quale - nonostante i soccorsi degli operatori del 118 - era deceduto.

La Corte d'assise di Parma, all'esito del giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato, ritenendo la volontarietà delle lesioni e la riconducibilità causale dell'evento morte alle medesime.

La Corte d'assise d'appello di Bologna ha confermato l'impugnata decisione, respingendo le deduzioni defensionali, intese ad accreditare un diverso ed autosufficiente determinismo causale, in conseguenza dell'intervento necessitato dell'imputato, che si sarebbe limitato a separare il fratello, già prono, dall'anziana madre, vittima dell'e; di questi dovuta all'abuso, ormai cronico, di sostanze alcoliche.

In riferimento all'affermazione di responsabilità, la corte territoriale ha ritenuto che tanto il quadro traumatico rilevato sulla vittima che l'assenza di lesioni dei familiari presenti escludessero ipotesi causali alternative, e che i dati oggettivi non asseverassero l'iniziativa offensiva della persona offesa e l'accidentalità della caduta, prospettate dall'imputato, fondando, invece, la piena prova del reato, nella forma aggravata ritenuta in primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Luca Berni, deducendo, in tre motivi, plurime censure.

3.1 Con il primo, articolato, motivo, deduce violazione della legge penale sia in riferimento all'invocata scriminante della legittima difesa, che in relazione al rapporto di derivazione causale.

3.1.1. Sotto il primo profilo, denuncia la limitazione ad un solo segmento dell'azione della valutazione operata nella sentenza impugnata al fine di escludere l'intervento difensivo dell'imputato in favore della madre, O.N., non avendo la corte territoriale considerato - nella valutazione delle dichiarazioni, divenute irripetibili, della predetta - la logica protettiva di entrambi i figli che le aveva ispirate, ed avendo, invece, ingiustificatamente sottovalutato la ricostruzione resa dall'imputato, nelle spontanee dichiarazioni e nell'interrogatorio, oltre che nelle conversazioni intercettate, chiaramente esplicativa di un intervento proprio finalizzato ad impedire il soffocamento della O., oltre al determinismo della caduta, esclusivamente riferibile all'instabilità della

persona offesa dovuta alla dinamica aggressiva dal medesimo intrapresa contro la madre ed allo stato di ebbrezza.

Risultano, pertanto - ad avviso del ricorrente - integrati i presupposti applicativi di cui all'art. 52 c.p., sotto forma: dell'insorgenza di un pericolo all'incolumità di un soggetto, determinato dall'altrui ingiusta aggressione, in un contesto di già accertate aggressioni della vittima in danno della madre; della proporzionalità ed adeguatezza della reazione difensiva, anche tenuto conto della soccombenza fisica della O. rispetto all'aggressore; della necessità difensiva a fronte dell'inevitabilità del pericolo, fronteggiato con mezzi difensivi proporzionati alle modalità offensive.

Di guisa che la Corte d'Assise è incorsa in evidente violazione della legge penale, laddove ha respinto la prospettazione difensiva, peraltro trascurando il dato, invece di notevole rilevanza sul punto, dell'abitudine delle violenze familiari perpetrate da S.L., comprovate dalla deposizione del Maresciallo Su. della locale Stazione dei Carabinieri e del teste S.G., nonché dall'emarginazione del predetto S.L. da parte della moglie e dei figli, che ne avevano chiesto, in più occasioni, la sottoposizione a Trattamento Sanitario Obbligatorio, essendo falliti diversi perc o. tratta mentali dell'alcoldipendenza.

3.1.2. In riferimento al nesso eziologico, lamenta la difesa l'erronea esclusione di cause indipendenti, di per sè sole determinanti l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p..

La riconducibilità della morte di S.L. al manrovescio infertogli dal fratello è stata erroneamente affermata in quanto la caduta del predetto, e l'assunzione della posizione supina che ha determinato l'asfissia, è stata causata dall'instabilità dell'equilibrio, in conseguenza della separazione dalla madre e dall'effetto trascinato che ne è derivato, in un generalizzato quadro di incontinenza gestuale e di precarietà determinato dalla condizione di ebbrezza.

Tanto la assunzione della posizione statica finale che la permanenza in siffatta condizione deve essere, pertanto, ricondotta ad una serie causale autonoma, interrutiva del nesso di derivazione dall'intervento difensivo dell'imputato, come risulta dalla CTU (testuale), che ha indicato nel cronico consumo di etanolo un agente lesivo del muscolo cardiaco ed il ruolo concausale dell'assunzione incongrua di alcol etilico nel determinismo letifero nell'ambito della cascata asfittica, concludendo per ipotizzare come, laddove non si fosse realizzata la

persistenza del corpo del, S. in posizione supina, con tasso alcolemico così elevato, non si sarebbero realizzate le condizioni esterne che hanno portato al decesso, ovvero si sarebbe probabilmente evitato l'estrinsecarsi dei meccanismi cardiocircolatori e neuroendocrini, con quella concatenazione di eventi (modi e tempi) che hanno portato a morte il S..

E' stato, inoltre, sottovalutato il dato temporale relativo al soccorso, immediatamente richiesto ma sopraggiunto in un lasso tale da incidere ulteriormente sull'interruzione del nesso causale.

Donde l'erronea ricostruzione del nesso di derivazione, dovendo il caso inquadrarsi nella "causalità umana", secondo la quale possono ritenersi riconducibili all'uomo soltanto quegli eventi che lo stesso è in grado di dominare in virtù dei suoi poteri cognitivi e volitivi, tali non essendo gli eventi eccezionali ed imprevedibili, che sfuggono al potere di dominio: in tale prospettiva, la morte di S.L. è derivata dalla persistenza del corpo in posizione supina e con tasso alcolemico elevato, e non già dal colpo ricevuto, peraltro non dimostrato con certezza e, comunque, inferto a fini esclusivamente difensivi, dall'imputato.

3.2. Con il secondo motivo, censura violazione della legge processuale per mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), in merito alle concause del decesso.

Dall'esame della teste qualificata Si.Iv. era emerso uno stato patologico cronicizzato di S.L., esposto a frequenti emorragie, in quanto soggetto epatopatico e scoagulato, che ne avevano determinato reiterati ricoveri presso il Pronto Soccorso di Fidenza/Vaio, con ciò introducendosi la rilevanza di un fattore causale autonomo nell'occlusione delle vie respiratorie, a riprova del quale la difesa aveva richiesto in primo grado l'acquisizione della documentazione sanitaria esistente presso il predetto nosocomio.

Censura, pertanto, il rigetto di siffatta istanza di prova decisiva, in quanto rilevante in riferimento alle valutazioni evidenziate dal CTU sugli effetti dell'intossicazione alcolica.

3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio della motivazione riguardo la ricostruzione del nesso di causalità.

La Corte territoriale è incorsa in travisamento della prova per invenzione laddove ha ricondotto la caduta all'azione dell'imputato, non risultando siffatta circostanza da alcuna fonte informativa ed essendo la stessa, invece, esclusa dalle valutazioni medico-legali, che hanno ricostruito una duplice fase del determinismo letale: la prima, consistente nella frattura delle ossa nasali, determinata dall'applicazione di energia traumatica meccanica compatibile con la dinamica dell'aggressione, dalla quale è derivata un'inflammatione post traumatica ed emorragica delle vie aeree superiori, innescando un processo di sommersione interna; una seconda fase, caratterizzata dalla caduta posteriore della lingua per azione gravitaria, in ragione della perdurante postura orizzontale, che ha aumentato il quadro ipossico - ipossemico sino a determinare insufficienza cardiaca acuta.

Con conseguente erronea riconduzione all'azione dell'imputato dell'assunzione della posizione che, con il concorso di diversi ed indipendenti fattori eziologici, ha condotto al decesso di S.L..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Le censure articolate nel primo motivo di ricorso, nella duplice declinazione ivi rappresentata, non sono conducenti.

1.1.1. Nell'affrontare le questioni proposte, va premesso come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012, S., Rv. 253744, n. 1008 del 1986 Rv. 174956). Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio "causa causae est causa causati" che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Sez. I, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177).

Siffatta impostazione ermeneutica rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da altro precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3946/03

del 03/12/2003, Belquacem, Rv. 224903), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo.

1.1.2. Sempre in termini ricostruttivi, corre l'obbligo di ricordare come sia ormai superata, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva che l'omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di dolo misto a colpa.

Si è, infatti, pervenuti, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni; in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, questa Corte nell'affermare la tesi secondo cui "In tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva nè da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p., assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato" (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552).

1.2. Nel quadro così delineato, s'appalesano infondate le censure rivolte alla sentenza impugnata nella parte in cui non si è ritenuto che le lesioni - reato base doloso rispetto al quale va condotta la relativa indagine siano state scriminate da un'indifferibile necessità difensiva.

1.2.1. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa oggettiva di esclusione dell'antigiuridicità della legittima difesa, omettendo di confrontarsi con l'ineccepibile disamina svolta, al riguardo, dalla Corte territoriale. Rivendica, sul punto, di aver colpito il fratello spinto dalla indifferibile necessità di separarlo dalla madre, sulla quale quest'ultimo stava infierendo, in un clima familiare ormai insostenibile e connotato da abituale violenza, in ragione dell'incontinenza indotta dall'abuso di alcool in cui versava S.L. e che, sola, ne avrebbe determinato la caduta.

Il rilievo, evidentemente riferito alla condotta di lesioni di cui non si contesta, quindi, la volontarietà, non è conducente.

1.2.2. Secondo i criteri direttivi enunciati da questa Corte, i requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione della legittima difesa, reale o putativa, debbono risultare

rigorosamente provati dalle acquisizioni probatorie, in quanto le cause di giustificazione, configurandosi come elementi negativi di un reato perfetto in tutti i suoi estremi, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti, con conseguente inapplicabilità della formula di assoluzione per insufficienza di prove con riferimento a dette cause. Da siffatto principio non discende, tuttavia, un vero e proprio onere probatorio a carico dell'imputato, che ha soltanto, nel suo stesso interesse, un onere di allegazione (Sez. 1, n. 5220 del 09/03/1987, Basilicò, Rv. 175811, V Rv 166952 e 164570).

Il relativo accertamento deve essere effettuato con giudizio "ex ante", calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401, N. 4456 del 2000 Rv. 215808, N. 13370 del 2013 Rv. 255268 N. 33591 del 2016 Rv. 267473).

Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono, dunque, un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013 - dep. 2014, P.C. in proc. Mariani, Rv. 258408, N. 8583 del 1981, N. 39049 del 2008).

1.2.3. Nel caso in esame, la deduzione difensiva svolta dall'imputato sul punto è stata esaminata e razionalmente esclusa, non avendo mancato la Corte territoriale di rilevare l'assenza di lesioni, atte a comprovare l'iniziativa aggressiva della vittima, sulla madre, indicata dal ricorrente come destinataria di una violenza in atto per essere stata presa per il collo e sollevata; modalità ragionevolmente riscontrabile almeno da ecchimosi che, invece, la medesima O. non presentava.

Nè elementi concludenti nel senso prospettato sono stati tratti dalle dichiarazioni della stessa O., che ha invece negato un contatto diretto, e di cui il ricorrente si limita a prospettare una valutazione non conforme all'interesse della medesima

di conservare una posizione equidistante dai figli, coinvolti nel tragico evento, atteso che la Corte non ha mancato di esplorare anche siffatta prospettiva ricostruttiva, risolvendola mediante il richiamo all'assenza di elementi oggettivi, tali da asseverare l'esercizio di una forma di violenza in atto, alla quale l'imputato abbia frapposto una necessitata azione impeditiva.

Del resto, la prospettazione - non sostenibile mediante mere congetture fondate sull'incontestata intemperanza della vittima - resta sguarnita di elementi di conforto anche alla stregua delle deposizioni dei testi di cui la difesa lamenta il travisamento per omissione, non risultando dalle relative dichiarazioni altro che la condizione di grave alcolismo della vittima, dimostrando, al più, la verosimiglianza di intemperanze rivolte verso la O., e non già la dimostrazione di una violenza in atto.

Donde, mentre l'argomentazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata s'appalesa insindacabile, le censure rivolte alla valutazione degli elementi costitutivi della legittima difesa - di cui, peraltro, non viene prospettata la putatività - restano affidate ad un'interpretazione soggettiva del ricorrente, che non si conforma al necessario standard dimostrativo della causa di giustificazione.

1.3. Sono, del pari, infondate le doglianze rivolte all'accertamento del nesso causale.

1.3.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole giuridiche dettate dall'art. 584 c.p. e art. 41 c.p., e commi 1 e 2, per accertare il nesso di derivazione causale tra le percosse e lesioni subite dalla vittima del reato e l'evento mortale conseguito alle prime.

Ed invero, il nesso eziologico - nel senso sopra chiarito - è stato adeguatamente motivato, con argomentazioni logiche scevre da aporie e contraddizioni, sulla base delle univoche emergenze istruttorie rappresentate dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha affermato di aver colpito il fratello almeno con tre manrovesci, e sulla base delle risultanze della consulenza medico-legale, che ha accertato le cause della morte della vittima del reato e lo stato dei luoghi che sono stati teatro della dolorosa vicenda.

Ebbene, sulla base delle predette fonti di prova, non possono residuare comunque dubbi sul fatto che S.L. sia stato violentemente percosso dal fratello

G., come peraltro dal medesimo ammesso e non contrastato dai dati di generica, e che siano state proprio le conseguenti lesioni - diagnosticate nell'infrazione del setto nasale - a provocare l'invasione ematica delle vie aeree che, in uno alla occlusione provocata dalla caduta gravitaria della lingua, ne hanno determinato il decesso.

Donde rappresenta un fuor d'opera discutere se la posizione supina che ha favorito il decorso causale delle lesioni sino all'exitus - sia stata o meno direttamente determinata dai colpi subiti, non introducendo la predetta circostanza alcun fattore eziologico sopravvenuto, tale da interrompere la catena causale che ha determinato il decesso.

Non è, invero, emersa la circostanza della esistenza di una causa sopravvenuta che, sul piano causale, abbia interrotto il nesso di derivazione eziologica tra la condotta di S.G. ed il successivo decesso della vittima, avendo anche sul punto le conformi sentenze di merito adeguatamente motivate in ordine alle specifiche censure sollevate, sin dal primo grado, da parte dell'odierno ricorrente.

1.3.2. E' noto come l'art. 41 c.p., comma 2, preveda che il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sè sole, sufficienti a determinare l'evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato (fatto remoto) e l'evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto più recente (cfr. Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, Rv. 260315).

Ed invero, la norma, di non facilissima lettura, è stata oggetto di risalente e frequente interpretazione giurisprudenziale, la quale ha consentito di raggiungere alcune certezze interpretative, che oramai non possono più essere messe in dubbio.

Si è così chiarito che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549).

In sintesi, se ipotizzando, in astratto, la esclusione di una delle due cause - effettuando, vale a dire, la cd. verifica controfattuale - si giunge alla conclusione che l'evento non si sarebbe verificato, si deve necessariamente ritenere che i fatti sopraggiunti (siano essi rappresentati da avvenimenti naturali o da condotte umane) non possano apprezzarsi, nell'ottica della loro efficienza causale, come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente. E ciò, evidentemente, anche se trattasi del comportamento della vittima, la quale abbia contribuito ad aggravare le conseguenze del reato.

Invero, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione (Sez. 4, n. 6180 del 21/06/1989 - dep. 1990, Miccichè, Rv. 184166).

In altri termini, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846, N. 39617 del 2007 Rv. 237659, N. 13939 del 2008 Rv. 239593, N. 42502 del 2009 Rv. 245460, N. 6215 del 2010 Rv. 246421, N. 9967 del 2010 Rv. 246797, N. 29075 del 2012 Rv. 253316, N. 10626 del 2013 Rv. 256391, N. 43168 del 2013 Rv. 258085, N. 17804 del 2015 Rv. 263581).

Di guisa che è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento solo quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016 - dep. 2017, Zarccone, Rv. 269001, N. 29075 del 2012 Rv. 253316, N. 33329 del 2015 Rv. 264365, N. 15493 del 2016 Rv. 266786, N. 25689 del 2016 Rv. 267374).

1.3.3. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia fornito adeguata risposta motivazionale anche in ordine al profilo della dedotta interruzione del nesso eziologico per una ipotetica causa sopravvenuta, atteso che, a fronte di

una dimostrata situazione fattuale in cui le lesioni sono state provocate dai colpi inferti dall'imputato, la contestata assunzione della posizione orizzontale che ha agevolato l'asfissia non riveste alcuna rilevanza nella determinazione e successione degli eventi, non potendosi qualificare quale insorgenza del tutto avulsa dalla condotta lesiva ed anzi, se preesistente, idonea a render avvertito l'agente di un ulteriore fattore di rischio, connesso alla lentezza di riflessi della vittima in conseguenza dello stato di ebbrezza.

Del resto, per quanto già sopra ricordato, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente.

Ne discende che l'evento morte è, nel caso di specie, univocamente collegato alle percosse subite da S.L. ad opera del fratello, giacchè quest'ultimo, nella rapida successione degli eventi sopra descritti, si è trovato in una posizione supina che ne ha agevolato l'asfissia proprio in conseguenza dell'azione aggressiva posta in essere dall'imputato, senza che nè uno stato supino preesistente, nè l'assunzione accidentale della posizione statica finale per l'instabilità dello stesso soggetto passivo abbiano reciso il nesso di derivazione causale che, comunque, deve essere riaffermato anche nell'ipotesi in cui le percosse e lesioni descritte dalla norma incriminatrice si pongano come semplice concausa della morte.

Del resto, la consulenza tecnica riconduce al mantenimento della posizione supina, e non già alla sua causazione, il decorso causale letifero originato dalla frattura delle ossa nasali, certamente provocate dai colpi inferti dall'imputato, come peraltro confermato dalla portata patognomica delle lesioni (al quarto e quinto metacarpo) al medesimo riscontrate.

1.3.4. Nè dispiega rilievo, nel senso invocato, il richiamo alla vetusta e non risolutiva teoria della causalità umana, ritenuta dalla dottrina un mal riuscito tentativo di perfezionamento della teoria dell'adeguatezza e sostituita da elaborazioni successive, incentrate sulla ricerca di una base scientifica della causalità mediante il ricorso a leggi di copertura, universali, scientifiche e statistiche, e secondo la quale l'azione è causa dell'evento quando, secondo la

migliore scienza ed esperienza del momento storico - e dunque secondo il metodo scientifico-causale - l'evento è conseguenza certa o altamente probabile, dell'azione, in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato (V. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).

Il relativo accertamento, condotto su base totale oggettiva ed ex post, mediante il procedimento di eliminazione mentale, va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine dell'elemento soggettivo, che deve essere, invece, valutato con giudizio ex ante, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente. Accertare in termini statistici che una data condotta produce un dato evento, infatti, ponendosi dal punto di vista del soggetto, equivale ad accertare l'elemento psicologico, o la prevedibilità dell'evento stesso: cioè ad accertare la colpa o il dolo del soggetto.

Di tale necessario distinguo il ricorrente non fa buon uso, richiamando un canone di accertamento nel quale finisce per sovrapporre l'esigenza di ricostruzione causale con l'elemento soggettivo dell'evento non voluto, omettendo di confrontarsi con il giudizio controfattuale svolto dalla Corte d'appello e con l'efficienza della condotta lesiva rispetto alla morte che ne è derivata, anche sotto il profilo dell'"imputazione oggettiva dell'evento", per il quale un fatto può dirsi causato da un certo comportamento, quando tale comportamento ha determinato l'aumento del rischio che l'evento si verificasse.

1.3.5. Ed è, per gli stessi motivi, fallace la ricostruzione proposta dal Procuratore generale che, partendo dal dubitare della volontarietà delle lesioni (della cui natura dolosa lo stesso ricorrente, che ne invoca la necessità difensiva, non discute: v. Sez. 5, n. 25116 del 12/02/2019, P., Rv. 276204), approda ad una prospettiva liberatoria mediante l'improprio richiamo al criterio di imputazione soggettivo della responsabilità postulato per la diversa fattispecie di cui all'art. 586 c.p., che richiede, oltre al nesso di causalità materiale, la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta base) e la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381), mentre - come premesso - l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, nè dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p., assorbe la

prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, P.G., P.C., Mulè, Rv. 268299, N. 35582 del 2012 Rv. 253536, N. 40389 del 2012 Rv. 253357, N. 791 del 2013 Rv. 254386).

Il primo ed il terzo motivo sono, pertanto, infondati.

2. Il secondo profilo di doglianza è, invece, inammissibile.

2.1. Il ricorrente deduce la mancata acquisizione di un approfondimento istruttorio, per via documentale, inerente una pregressa fragilità ematica della vittima che non solo non dispiega efficacia interruttiva del nesso causale, alla stregua delle argomentazioni che precedono, ma che finisce per introdurre elementi che presidiano anche l'elemento soggettivo del reato, nella misura in cui pongono nel fuoco della consapevolezza dell'agente una preconditione agevolativa delle conseguenze lesive derivanti dalle intenzionali percosse, corroborando anche sotto tale profilo la prevedibilità delle conseguenze non volute.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di assistenza delle parti civili nel grado, come liquidate in dispositivo.

4. Deve essere disposto, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate - quanto a quelle difese dall'Avv. Poggi - in Euro 1860 oltre accessori di legge e - quanto a quelle difese dall'Avv. Folli - in Euro 1500 oltre accessori di legge, somma da distrarre in favore dell'Erario.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

autologingfl UNIV MI BICOCCA BIBL SEZ © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 19/10/2020
S 2020